STATUTO

"FAMIGLIE DISABILI LOMBARDE - APS"

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1) E' costituita, nel numero previsto dalla legge, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) Via Pace, n. 118, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "FAMIGLIE DISABILI LOMBARDE - APS" in conformità del D.Lgs 117/2017, che assume d'ora in poi la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale senza la necessità di una modifica statutaria.

L'Associazione opera principalmente sul territorio della Regione Lombardia. A livello extraregionale aderisce a coordinamenti ed iniziative istituzionali e private, nazionali, europee ed internazionali proponendo soluzioni che seguono lo scopo dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ETS"

Articolo 2) L'Associazione a seguito dell'iscrizione nel Registro Regionale o RUNTS potrà utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 3) L'associazione "FAMIGLIE DISABILI LOMBARDE – APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e

GR

Me

W.

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera nei settori della tutela dei diritti e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono: attività di promozione sociale, attività di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si propone di:

- Sostenere le famiglie al cui interno è presente un membro con disabilità attraverso l'informazione, la tutela, la consulenza legale, la cultura, la sensibilizzazione, l'appoggio morale, nonché la divulgazione di notizie ed informazioni alle stesse che ritiene utile in loro aiuto sul tema della disabilità;
- Supporto e accompagnamento delle famiglie nei percorsi di integrazione ed inclusione scolastica, sostenendo e confrontandosi con le istituzioni scolastiche per accedere all'istruzione secondo i giusti personale di ogni alunno con disabilità, con supporti personalizzati adeguati, sostegni e strategie che pongano lo stesso in condizione di pari opportunità rispetto ai suoi compagni, partendo dal suo protagonismo come Persona;
- 3. Supporto e accompagnamento delle famiglie nei percorsi burocratici per la presentazione delle domande volte ad ottenere sostegni economici, assistenziali domiciliari, educativi, infermieristici, per la richiesta dei presidi, per i riconoscimenti di alunno in stato di handicap, per il riconoscimento dell' invalidità, dei permessi lavorativi ordinari e straordinari per le richieste relative alla domande sull'abbattimento delle barriere architettoniche e/o culturali, e per ogni altra possibile domanda che le stesse hanno diritto di chiedere all'Ente pubblico e/o al privato, in base alla legge italiana in vigore a seguito della condizione grave o gravissima della disabilità;

- 4. Confronto, dialogo, collaborazione e predisposizione di soluzioni delle varie problematiche inerenti la disabilità con tutte le Istituzioni di ogni ordine e grado, nazionali, regionali e comunali e con gli Istituti, gli Enti, le Associazioni che trattano nei loro ambiti il tema della disabilità;
- 5. Promozioni di eventi, meeting, convegni sul tema della disabilità;
- Attività volte alla sensibilizzazione pubblica, alla promozione e alla collaborazione con Istituzioni, Enti e Associazioni per il riconoscimento giuridico del "caregiver famigliare" e delle relative problematiche connesse;
- 7. Attività di sostegno per la sensibilizzazione pubblica a favore dei "sibling" (fratelli/sorelle) per costruire reti culturali, informative, sociali di mutuo aiuto;
- Attività che contrastino la discriminazione alle persone con disabilità in ogni luogo ed ambito;
- Costruzione di una rete sociale che consenta alle famiglie di confrontarsi, scambiarsi informazioni, supportarsi e affrontare in particolar modo vari temi relativi alla disabilità;
- Raccolte occasionale di fondi per la realizzazione di progetti a sostegno delle persone con disabilità;
- 11. Svolgere ogni altra attività commessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività dell'Associazione sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo

SR F M

3

<

4

ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con apposita delibera.

Articolo 4) Sono inoltre compiti dell'Associazione:

- contribuire alla sensibilizzazione sociale sul tema della disabilità, allo sviluppo sociale e
 culturale dei diritti delle persone con disabilità, alla sensibilizzazione dei principi di equità
 dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani,
 all'abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e discriminatorie esistenti;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, corsi di formazione, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, corsi sulle diverse tematiche inerenti la disabilità;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio legali, infermieri,
 medici, specialisti nel settore socio-sanitario e sanitario, educatori, psicologi, fisioterapisti e

 fisiatri nonchè tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti,
 operatori sociali, o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;

SOCI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Articolo 5) Possono diventare soci tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Articolo 7) I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che

GR

5 F

abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8) La qualità di socio si perde:

- a) per indegnità ed esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per morte;
- e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per indegnità e/o esclusione e/o per comportamento contrastante con gli scopi coloro che si rendono indegni e/o colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera a) ed e) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare in via definitiva, previo contradditorio, entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 9) I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- 1- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 3- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- 4- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;

5- votare in Assemblea e nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati – possono tramite il Legale Rappresentante e hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale

Articolo 10) e il dovere di:

- 1- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 2- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 3- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ORGANI SOCIALI E COMPITI

Articolo 11) Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente:
- Organo di Controllo (eventuale);
- Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, MODALITA' DI CONVOCAZIONE, PARTECIPAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 11) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

GR

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione deve pervenire per iscritto, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona tutti gli associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

All'assemblea possono partecipare senza diritto di voto le persone fisiche e i rappresentanti di persone giuridiche e di altri enti che nell'esercizio finanziario precedente abbiano effettuato una donazione pari al triplo della quota associativa. Tali soggetti, denominati "sostenitori" sono esclusi dalle discussioni riguardanti i reclami relativi alla non ammissione o all'esclusione degli associati e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 12) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13) L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano gli associati. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. La richiesta di partecipazione in videoconferenza deve pervenire per posta elettronica al Consiglio Direttivo entro le 48 ore precedenti la convocazione. In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Articolo 14) Le funzioni dell'Assemblea degli associati sono:

le de

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Revisione e dell'Organo di Controllo;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti;
- delibera su assemblee ordinarie e straordinarie;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15) Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, ma in questo caso, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. L'avviso deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Sono ammesse le riunioni in videoconferenza da remoto o tramite altri mezzi tecnologici, con le stesse regole previste dall'articolo 11 e seguenti per l'Assemblea, con esclusione dell'obbligo di preavviso. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. La perdita o l'esclusione di un membro

del Consiglio Direttivo comporta l'elezione di un ulteriore membro nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche associative, in caso di rinuncia, del secondo e così via. I Consiglieri così subentrati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

Articolo 16) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 17) L'organo di Revisione è composto dal solo Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, eletto dall'Assemblea. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

--

11

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 18) È nominato nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e se nominato ha le seguenti funzioni di vigilanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto revisore dei conti, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle norme di legge e da esito dei monitoraggi svolti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SOSTENITORI

Articolo 19) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

Articolo 20) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

VOLONTARI

Articolo 21) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione

il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1. quote e contributi degli aderenti;
- 2. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- 3. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i 4 mesi successivi.

R

13

Copia del bilancio consuntivo e/o del rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs 117/17.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa ai suoi associati, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art. 148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI ISTITUZIONE E OPERATIVITA' DEL RUNTS

Articolo 24) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni di promozione sociale.

Letto, confermato e sottoscritto in Sesto San Giovanni (MI) il 07.07.2021.

Firme dei soci costituenti

Sig.ra Meli Maria Amalia

Sig. Tassotto Christian

Sig. Tassotto Claudio

Sig.ra Guazzelli Rita

Sig.ra Antivalle Silvia

Sig.ra Cerutti Gisela Belen

Sig. Onofri Nicola